

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 12 febbraio 2019

Oggetto: applicazione della L. 124/2017, art. 1 commi 125-129

Il Ministero del Lavoro ha fornito con la circolare n. 2 dell'11.01.2019 (che si allega) i chiarimenti necessari affinché i soggetti interessati possano, entro il prossimo **28 febbraio 2019**, correttamente adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a loro carico dall'art. 1 commi 125 -129 della legge 4 agosto 2017 n. 124 in materia di concorrenza e in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici.

Soggetti obbligati

Le previsioni normative sono poste in capo sia alle imprese che alle associazioni, fondazioni e Onlus.

- Le imprese assolveranno l'obbligo attraverso l'inserimento delle informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio;
- le associazioni, fondazioni e Onlus dovranno pubblicare sui propri siti o portali digitali i dati richiesti oppure *“anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell'ente medesimo”* o attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l'ente del terzo settore aderisce.

Informazioni richieste

Vanno comunicati tutti i dati relativi a *“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato (dal primo gennaio 2018) e superiori a euro 10.000”*.

- Le tipologie di riconoscimenti che formano oggetto di pubblicazione sono: *“... i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalla P.A. e dagli enti assimilati ... e le somme ... che abbiano natura di corrispettivo cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto..”*. La Circolare chiarisce che l'attribuzione del vantaggio, da parte della P.A. può avere ad oggetto anche risorse strumentali, quali ad esempio il comodato di un immobile. In tal caso si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in esame. Rientrano, tra le elargizioni oggetto di pubblicazione, anche i contributi del cinque per mille.

- Andranno pubblicate le somme effettivamente incassate nel corso del 2018. Varrà pertanto il principio di cassa indipendentemente dall'anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
- Viene previsto che siano pubblicati gli importi superiori ai diecimila euro. La circolare chiarisce che detto limite deve essere inteso in senso cumulativo. Pertanto in presenza di più contributi, i cui singoli importi siano inferiori a diecimila euro ma che per il loro totale lo superino, questi dovranno essere oggetto di pubblicazione.

Le informazioni di cui si dovrà dare notizia sono:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

Sanzioni

La Circolare chiarisce che le Amministrazioni, preposte alla verifica del corretto adempimento all'obbligo in esame, siano proprio quelle che abbiano elargito in fondi e i benefici oggetto di comunicazione.

In merito alla sanzione prevista in caso di mancato rispetto di tale obbligo, ossia la restituzione del contributo erogato viene indicato, richiamando il citato parere del Consiglio di Stato che essa sia applicabile solo alle imprese. Sembrerebbe, pertanto, che l'adempimento posto in capo agli enti del terzo settore e alle associazioni in genere, ivi compresi quelli sportivi, non preveda alcuna sanzione.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

